



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 2013

Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

ONOREVOLI SENATORI. - Da ormai vent'anni la cosiddetta legge Mancino ha reso punibili i comportamenti discriminatori legati a determinate istanze, ritenute sensibili, quali quelle razziali, etniche o religiose. Appaiono però opportune due modificazioni.

La prima è volta a precisare che l'istigazione a commettere atti di violenza va punita se essa è esplicita. Ciò per evitare arbitrarietà ed eccessiva elasticità nell'interpretazione della legge.

La seconda è quella diretta ad aggiungere, alle motivazioni meritevoli di specifica sanzione, la questione della discriminazione basata sul sesso o sull'orientamento sessuale.

Si ritiene inoltre che, ove i comportamenti individuali che si sanzionano in Italia vengano tenuti da Stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, debbano essere introdotte particolari limitazioni nei rapporti con queste ultime.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni e per gli enti territoriali di sostenere materialmente gli Stati, le autonomie territoriali e le organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, che si

rendano responsabili di istigazione alla violenza o all'odio per motivi discriminatori.

Il comma 2 consente al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, di disporre deroghe al divieto di cui sopra.

Il comma 3 prevede altresì deroghe al medesimo divieto nei casi in cui aiuti e finanziamenti siano diretti alle vittime dei comportamenti discriminatori.

Il comma 4 stabilisce che le organizzazioni senza fini di lucro non possano ricevere finanziamenti o supporto materiale, neppure indirettamente, dai soggetti di cui al comma 1.

Ai sensi del comma 5, la violazione del divieto di cui al comma 4 è punita con una sanzione amministrativa pari alla somma indebitamente ricevuta. La sanzione è aumentata in caso di recidività.

Sono norme, quelle dell'articolo 2, di per sé non decisive, specie se si considera il ruolo crescente dell'Unione europea nella nostra politica internazionale, ma che possono rappresentare un segnale importante, nei confronti sia dei Paesi sotto osservazione, sia dell'Unione europea e degli altri Stati membri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso».

Art. 2.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a Stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge, ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1.

3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.

4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori individuati ai sensi del comma 1,

o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

5. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 4, i soggetti che hanno erogato il finanziamento, le persone che l'hanno ricevuto e l'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto sono assoggettati in solido al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.